



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23/02/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021.

L'anno 2021, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 16:45 ritualmente convocata dal Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell'Amministrazione comunale, in modalità video-conferenza, con l'intervento dei componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

| | | | Presenti | Assenti |
|---|------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | TOSELLI FABRIZIO | Sindaco | Presente | |
| 2 | MACCAFERRI SIMONE | Vicesindaco | | Assente |
| 3 | BARBIERI MARIACRISTINA | Assessore | Presente | |
| 4 | LABIANCO ANTONIO | Assessore | Presente | |
| 5 | BORGATTI GRAZIA | Assessore | | Assente |
| 6 | MELLONI ANDREA | Assessore | Presente | |
| 7 | MELLONI ELENA | Assessore | | Assente |
| 8 | FORTINI MATTEO | Assessore | Presente | |
| | | | 5 | 3 |

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono intervenuti in sede: Labianco

Sono intervenuti in remoto: Toselli, Barbieri, Melloni Andrea, Fortini

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare e

LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che l'Amministrazione Comunale non ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e che il termine per l'approvazione, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 ad oggetto: "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021*", è stato differito al 31 marzo 2021;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", dichiarata immediatamente eseguibile e ss. mm. ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020 ad oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE, dichiarate immediatamente eseguibile e ss. mm. ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE, dichiarata immediatamente eseguibile e ss. mm. ii.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 09/07/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI e ss. mm. ii..

Premesso che:

- la giurisprudenza contabile investita della problematiche relative alla natura del servizio di trasporto scolastico, tenuto conto delle rilevanti finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l'erogazione di tale servizio, è stata chiamata a pronunciarsi più volte sulla possibilità per gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie;
- la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come "trasporto pubblico locale" e come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei "servizi a domanda individuale", poiché non ricompreso nell'elenco di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art.6, comma 3, del dl. N.55/1983, conv. L. n. 131/1983. Pertanto, gli enti, nell'erogazione del predetto servizio, sarebbero tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza del principio dell'equilibrio economico di cui alle disposizioni dell'art.117 TUEL, che dispone in materia di tariffe dei servizi pubblici, ed in particolare all'osservanza del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura. In conseguenza, la copertura del costo dovrebbe essere a totale carico dell'utenza;
- a seguito della deliberazione n. 46 del 2019 della Sezione Regionale di controllo del Piemonte, l'ANCI Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art.10bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160 ha presentato al Presidente della Corte dei Conti una richiesta di parere, in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e, nello specifico, se "*la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n.145*";
- la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con *delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG* ha enunciato il seguente principio di diritto: "*Gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti*

di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione e di contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano";

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Cento gestisce il servizio di trasporto scolastico generale e per gli alunni disabili residenti nel Comune di Cento, frequentanti le scuole statali primarie e secondarie di primo grado del territorio, tramite appalto dei servizi;
- annualmente, come previsto dal vigente Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico, la Giunta comunale approva il Piano dei trasporti, all'interno del quale sono individuate le linee di trasporto e gli utenti ammessi al servizio;
- il servizio di trasporto assicura l'accompagnamento degli alunni accolti al servizio da punti di raccolta alla scuola prescelta o assegnata (nel caso delle scuole dell'Infanzia del Capoluogo) nell'ambito del proprio istituto comprensivo;
- il servizio di trasporto scolastico garantisce nelle frazioni prive di scuole dell'obbligo il collegamento con la scuola dell'obbligo più vicina afferente all'Istituto Comprensivo competente, qualora un gruppo di cittadini ne faccia richiesta e per le scuole secondarie di primo grado qualora non sia presente un servizio di linea con corse funzionali agli orari scolastici;
- nel capoluogo viene garantito il servizio di trasporto scolastico anche alle scuole dell'infanzia, in quanto a causa delle liste di attesa, presenti in entrambi gli Istituti comprensivi del territorio, non tutte le famiglie hanno la possibilità di essere accolte nel plesso più vicino alla propria abitazione;
- accanto al servizio di trasporto scolastico regolare, è garantito tramite il medesimo appalto di servizi, con un mezzo di proprietà comunale, concesso in comodato d'uso alla Ditta appaltatrice, il servizio di trasporto per alunni disabili, che necessitano di un mezzo attrezzato per il trasporto;

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione che pone a carico della Repubblica l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- l'art. 34 della Costituzione nel contemplare e garantire il diritto allo studio dispone l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore per almeno otto anni che, in quanto tale, deve essere gratuita, nonché il diritto dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più elevati del percorso scolastico;
- l'art. 5 del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 63 *"Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, nel quale si dispone che: *"Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;*

Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.

Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per

gli enti pubblici interessati.”;

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “*Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10*” che tra l’altro individua all’art. 3 tra gli interventi oggetto della legge volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”;
- il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante “*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014, in vigore dal 2 dicembre 2014, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che il Comune di Cento è convenzionato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26/2001 relativamente ai servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio con i Comuni di Crevalcore (C.C. n. 62 del 11.11.2020) e Finale Emilia (C.C. n. 64 del 11.11.2020);

Ritenuto, pertanto, di approvare per l’anno 2021 le tariffe del servizio di trasporto scolastico, modulate su parametri di reddito ISEE;

Viste le disposizioni vigenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che è fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva per giorni quattordici agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva da Covid-19 e che pertanto in tali casi i minori non possono frequentare i servizi scolastici ed educativi;

Ritenuto opportuno agevolare le famiglie riducendo la tariffa di frequenza mensile proporzionalmente ai giorni di assenza dal servizio giustificati nelle seguenti fattispecie:

1) singolo minore affetto da COVID 19: attestato dalla presentazione della certificazione dell’Autorità sanitaria relativa al periodo trascorso in malattia per COVID 19. La documentazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cento entro il 15 del mese successivo in cui è ripresa la frequenza del minore nei servizi scolastici od educativi;

2) messa in quarantena da parte dell’Autorità sanitaria di tutti gli alunni di un’intera linea di trasporto: per tutti i minori coinvolti per il periodo prescritto dall’Azienda USL sarà applicata d’ufficio la riduzione della tariffa ai minori interessati per i giorni effettivi di messa in quarantena;

Su proposta del Sindaco;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

- 1) di dare atto che il servizio di trasporto scolastico del Comune di Cento è erogato a favore delle famiglie residenti nel Comune di Cento che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che sono stati accolti al servizio, dopo apposita richiesta ovvero a favore degli enti convenzionati con il Comune di Cento ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26/2001;
- 2) di dare atto che il servizio di trasporto scolastico è stato assicurato per l’anno scolastico 2020/2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio Comunale;
- 3) di approvare le tariffe per il servizio del trasporto scolastico per il periodo 01.01.2021 -

31.12.2021 secondo il seguente schema:

a) **tariffa per studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in capoluogo o nella medesima frazione di residenza:**

- Tariffa massima mensile Andata/Ritorno: € 45,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
- Tariffa massima mensile solo andata o solo ritorno: € 35,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
- Tariffa minima mensile Andata/Ritorno: € 7,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
- Tariffa minima mensile solo andata o solo ritorno: € 5,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
- per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;
- per i residenti nei Comuni Convenzionati l'applicazione delle tariffe seguirà quanto stabilito dalla convenzione.

b) **tariffa per studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in altra frazione rispetto a quella di residenza;**

- Tariffa massima mensile Andata/Ritorno: € 34,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
- Tariffa massima mensile solo andata o solo ritorno: € 26,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
- Tariffa minima mensile Andata/Ritorno: € 7,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
- Tariffa minima mensile solo andata o solo ritorno: € 5,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
- per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;
- per i residenti nei Comuni Convenzionati l'applicazione delle tariffe seguirà quanto stabilito dalla convenzione.

c) **tariffa trasporto disabili per studenti che sono accolti sul servizio speciale: gratuito.**

4) di agevolare le famiglie riducendo la tariffa di frequenza mensile proporzionalmente ai giorni di assenza dal servizio giustificati nelle seguenti fattispecie:

a) singolo minore affetto da COVID 19: attestato dalla presentazione della certificazione dell'Autorità sanitaria relativa al periodo trascorso in malattia per COVID 19. La documentazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Cento entro il 15 del mese successivo in cui è ripresa la frequenza del minore nei servizi scolastici od educativi;

b) messa in quarantena da parte dell'Autorità sanitaria di tutti gli alunni di un'intera linea di trasporto: per tutti i minori coinvolti per il periodo prescritto dall'Azienda USL sarà applicata d'ufficio la riduzione della tariffa ai minori interessati per i giorni effettivi di messa in quarantena;

5) di dare atto che il servizio competente provvederà ad effettuare un attento monitoraggio dell'andamento delle entrate progressivamente con la presentazione delle dichiarazioni DSU ISEE da parte delle famiglie;

6) di dare atto che le tariffe di cui al presente atto non comportano una riduzione delle entrate programmate, fatto salvo eventuali variazioni non preventivabili dei valori ISEE e le eventuali

agevolazioni alle famiglie considerate le disposizioni vigenti in materia di emergenza epidemiologica, specificando che di queste ultime verrà data apposita e circostanziata evidenza negli atti determinativi al fine della corretta certificazione del Fondo esercizio Funzioni fondamentali.

Quindi, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di rendere la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.